

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

(DE MITA)

e dal Ministro dell'Interno

(GAVA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 23 APRILE 1988

Conversione in legge del decreto-legge 22 aprile 1988, n. 128, recante proroga del termine previsto dall'articolo 114 della legge 1° aprile 1981, n. 121, concernente nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza

ONOREVOLI SENATORI. — Con la presente iniziativa si intende ulteriormente prorogare — in attesa di una disciplina generale attuativa dell'articolo 98, terzo comma, della Costituzione — il divieto di iscrizione ai partiti politici per gli appartenenti alle forze di polizia, stabilito con norma temporanea dall'articolo 114 della legge 1° aprile 1981, n. 121, e prorogato, da ultimo, dal decreto-legge 27 agosto 1987, n. 349, convertito dalla legge 23 ottobre 1987, n. 431, fino al 25 aprile 1988.

Detto termine viene a scadere, come negli anni decorsi, in assenza dell'auspicata regola-

mentazione organica della materia, per cui ancora una volta deve ricorrersi al meccanismo della proroga, che risente ovviamente dei limiti della disciplina temporanea della citata norma della legge di riforma della polizia, ma è indispensabile per continuare a garantire l'imparzialità assoluta del personale delle forze dell'ordine (vale a dire Polizia di Stato, Arma dei carabinieri, Corpo della guardia di finanza, Corpo degli agenti di custodia e Corpo forestale dello Stato).

L'emergenza legislativa è determinata dalla circostanza che iniziative parlamentari per

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

la cennata disciplina attuativa dell'articolo 98, terzo comma, della Costituzione non risultano in atto all'attenzione delle Camere.

Il Ministero dell'interno, d'altra parte, non si è risparmiato nell'intervenire reiteratamente affinché il limite di cui al citato dettato costituzionale venisse razionalmente esteso a tutte le categorie contemplate nel precetto medesimo.

Tenuto conto che l'esigenza di attuazione del dettato costituzionale è già stata avvertita espressamente da un'altra importante catego-

ria interessata - infatti, di recente, l'Associazione nazionale magistrati ha inserito nel proprio statuto una norma che contempla il divieto in questione per tutti gli iscritti - si auspica che nel prossimo futuro il clima sia particolarmente favorevole alla recezione di una disciplina organica della materia.

* * *

L'unito provvedimento viene quindi sottoposto all'esame del Parlamento, ai fini della sua conversione in legge.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1

1. È convertito in legge il decreto-legge 22 aprile 1988, n. 128, recante proroga del termine previsto dall'articolo 114 della legge 1° aprile 1981, n. 121, concernente nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza.

2. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Decreto-legge 22 aprile 1988, n. 128, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 95 del 23 aprile 1988.

Conversione in legge del decreto-legge 22 aprile 1988, n. 128, recante proroga del termine previsto dall'articolo 114 della legge 1° aprile 1981, n. 121, concernente nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di prorogare il termine previsto dall'articolo 114 della legge 1° aprile 1981, n. 121, concernente il divieto di iscrizione ai partiti politici per gli appartenenti alle Forze di polizia;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 aprile 1988;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'interno;

EMANA

il seguente decreto:

Articolo 1.

1. Il termine di cui all'articolo 114 della legge 1° aprile 1981, n. 121, concernente nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, prorogato da ultimo dall'articolo 1 del decreto-legge 27 agosto 1987, n. 349, convertito dalla legge 23 ottobre 1987, n. 431, è ulteriormente prorogato di un anno.

Articolo 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 aprile 1988.

COSSIGA

DE MITA - GAVA

Visto, il Guardasigilli: VASSALLI